

ATTI DI CONTROLLO**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Interrogazione a risposta scritta:

GAZZARA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia.*

— Per sapere — premesso che:

in data 2 e 26 Marzo 2004 sono stati pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica due Bandi di concorso per uditore giudiziario, indetti rispettivamente con decreto ministeriale del 28 febbraio 2004 e decreto ministeriale del 23 marzo 2004, per complessivi 380 posti il primo e 350 posti il secondo;

tal concorsi si articolano su tre prove, di cui una « preselettiva » svolta con l'aiuto di strumenti informatici e consistente in una serie di quiz a risposta multipla, una scritta vertente su due materie tra le tre possibili, sorteggiate tra il diritto civile, il diritto penale ed il diritto amministrativo, ed una orale;

dal sostenere la prova informatica preselettiva, la cui introduzione è stata voluta per finalità deflattive del numero di candidati che di volta in volta accedevano alla prova scritta — numero talmente elevato da rendere estremamente lunga e difficoltosa l'opera di correzione degli elaborati — sono state originariamente esonerate alcune categorie di candidati (nella specie, avvocati e procuratori dello Stato, magistrati amministrativi, contabili e militari, ed infine coloro che fossero risultati idonei in precedenti concorsi), presumibilmente nella convinzione che tali soggetti, già vincitori di precedenti concorsi pubblici per esami, avessero dimostrato di possedere una preparazione tale da porli in una posizione differente, certamente qualificata, rispetto a coloro che, ad esempio neo laureati, possiedono una preparazione di stampo esclusivamente universitario;

la prova preselettiva, nonostante le aspre critiche, concretizzatesi anche in ricorsi giurisdizionali, di cui è stata fatta oggetto in passato, ha di fatto mantenuto fede alle aspettative, permettendo, nei precedenti concorsi, l'accesso alle prove scritte ad un numero inferiore alle 2.000 unità (1.783 candidati ammessi alle prove scritte nell'ultimo concorso, ancora in fase di ultimazione), a fronte delle circa 25.000 domande di partecipazione pervenute e dei poco più di 10.000 candidati presentatisi alla preselezione informatica;

le stesse proporzioni hanno caratterizzato il concorso ancora precedente (anno 2000), con circa 26.700 domande di partecipazione presentate, 9.330 candidati che hanno sostenuto le preselezioni e poco più di 1.800 candidati ammessi a sostenere le prove scritte;

nei due recenti bandi in questione, l'esclusione dalla prova preselettiva è stata estesa agli « specializzati » delle Scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL), cioè a coloro che al termine del biennio conseguono il diploma, ed ancor oltre agli « specializzandi » delle stesse scuole, cioè a coloro che alla data di pubblicazione del bando di concorso non hanno ancora conseguito il diploma, ma che, eventualmente, lo conseguiranno prima della data di espletamento della prova preliminare;

tal esclusione non è stata parimenti concessa a soggetti dotati di titoli equipollenti o superiori, come l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, la qualifica di notaio, oppure il possesso di un dottorato di ricerca;

in particolare, la superiorità del titolo di avvocato rispetto al semplice possesso del diploma di specializzazione è attestata dal fatto che la positiva frequenza delle SSPL ed il conseguimento del diploma di specializzazione non esonera i soggetti dalla frequenza del biennio di pratica legale, se non per un anno dei due prescritti dalla legge, e tantomeno, chiaramente, li esonera dal sostenere l'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato;

così facendo si viene a creare una presunzione *iuris et de iure* di maggior preparazione degli specializzati e specializzandi rispetto agli avvocati, pur avendo questi ultimi superato un esame di Stato di notevole difficoltà e compiuto con profitto i due anni di pratica legale, circostanze queste non ugualmente attribuibili ai diplomati ed ai diplomandi SSPL;

la mancata inclusione delle categorie di soggetti come gli avvocati, a giudizio dell'interrogante, i notai oppure i dottori di ricerca, tra quelle esonerate dalla prova preliminare determina una grave e clamorosa disparità di trattamento, oltre che un insanabile contraddizione logica, posto che le SSPL sono state istituite proprio allo scopo di formare nei candidati la preparazione necessaria al superamento delle prove nei cosiddetti « concorsi maggiori », e cioè magistratura, avvocatura e notariato;

l'esonero dalla prova preliminare degli « specializzandi » delle SSPL si dimostra poi ancor più ingiustificabile, soprattutto considerato quanto disposto dall'articolo 2 del testo unico sugli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), il quale dispone che i requisiti per l'ammissione ai concorsi deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione;

il Consiglio di Stato, interpellato in sede consultiva, ha ritenuto che la pubblica amministrazione potesse giustificare la deroga al principio sopra esposto, solo in presenza di particolari circostanze o ipotesi straordinarie;

il ministero, tuttavia, non ha esplicitato le « particolari circostanze o ipotesi straordinarie » sulla cui base ha disposto la deroga al principio sancito dal già citato articolo 2;

entrambi i bandi di concorso sono stati impugnati in sede giurisdizionale per violazione di legge, conformemente con le perplessità sopra esposte, e per entrambi è

stato invocato l'esperimento della questione di legittimità costituzionale da parte del giudice amministrativo adito, quale giudice « a quo »;

già alcune ordinanze del T.A.R. Lazio hanno accolto l'istanza cautelare di sospensione richiesta da molti ricorrenti ed ammesso, seppur con riserva, questi ultimi a sostenere direttamente la prova scritta, esonerandoli dalla prova preselettiva;

con le stesse ordinanze i giudici interpellati hanno sollevato eccezione di inconstituzionalità davanti alla Consulta, ritenendo non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di cui i bandi di concorso costituiscono esecuzione, ed hanno rimesso la questione al Giudice delle Leggi;

l'accoglimento delle istanze di sospensione nelle ordinanze di cui sopra è fatto ancor più destabilizzante di una già precaria ed confusa situazione, e produttivo di ulteriore disparità, posto che le medesime censure, ivi compresa la questione di costituzionalità, sono state sollevate da altri ricorrenti, anch'essi dotati del titolo di avvocati, e tuttavia non sono state ritenute meritevoli di accoglimento da alcuni T.A.R. di altre regioni, seppur ai soli fini dell'ammissione con riserva;

a causa della obiettiva situazione di incertezza che caratterizza attualmente la breve vita delle due procedure concorsuali di cui si tratta, sussiste il pericolo di un generalizzato e dilagante contenzioso, con notevole dispendio di energie, tempo e risorse per la pubblica amministrazione;

quali iniziative si intendano intraprendere al fine di risolvere la denunziata situazione (sia in termini di giustizia sia in termini di « economia » di contenzioso amministrativo) ed in particolare: se non si ritenga opportuno emendare (anche in autotutela) il bando nella parte in cui esclude la rilevanza — ai fini dell'esonero dalla prova preliminare — di ulteriori

titoli, ed in particolare del titolo di avvocato, in relazione al quale le perplessità appaiono più pregnanti e marcate, e conseguentemente ammettere a sostenere direttamente le prove scritte coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato rispettivamente alla data del 2 marzo 2004 e 26 marzo 2004, o comunque sospendere le procedure concorsuali attivate in attesa della pronunzia della Corte Costituzionale. (4-10251)

* * *

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Interrogazione a risposta scritta:

VIGNI, DAMERI, BANDOLI, VIA-NELLO, ABBONDANZIERI, CHIANALE, RAFFAELLA MARIANI, PIGLIONICA, SANDRI e ZUNINO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 è stato definito il nuovo quadro organizzativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

tale provvedimento ha modificato completamente l'impianto del decreto legislativo n. 300 del 1999, rispetto al quale tutte le strutture del primo livello dei ministeri dovevano essere costituite dai Dipartimenti o dal Segretariato generale;

in virtù di tale modifica il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è stato articolato in sole 6 direzioni generali e che tale articolazione sta, di fatto, portando ad un drastico ridimensionamento della capacità operativa del dicastero e delle conseguenti politiche per l'ambiente;

a fronte di tale ridimensionamento (cancellati i Dipartimenti, dimezzate le direzioni generali) è stato ampliato a dismisura il ruolo della struttura politica interna (uffici di diretta collaborazione e ufficio del Capo di Gabinetto), realizzando,

di fatto, una commistione, senza eguali in altri dicasteri, tra gestione amministrativa e politica, sorretta, tra l'altro dalla decisione di assegnare la maggior parte delle risorse definite dalla legge finanziaria sui capitoli di bilancio di competenza dell'ufficio di Gabinetto;

il citato nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha ridefinito, tra l'altro, la dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale in numero di novecentoventotto unità;

attualmente il numero massimo di personale non dirigenziale con posizioni di ruolo all'interno di tale ministero non raggiunge le seicento unità;

l'evidente carenza di personale interno, molto spesso, non consente il regolare svolgimento di numerose attività proprie della pubblica amministrazione e tale situazione viene spesso utilizzata quale giustificazione per la frequente « esternalizzazione » del lavoro nonché il sempre maggiore utilizzo di personale assunto con le cosiddette « procedure flessibili » (contratti a tempo determinato, in convenzione, consulenti ed esperti);

sempre più frequentemente, viene denunciata la situazione di precarietà nella quale tali lavoratori versano, causa, oltretutto, di difficoltà operative legate alla discontinuità della loro azione, nonché all'impossibilità oggettiva di maturare un percorso di formazione individuale e collettivo tale da far raggiungere livelli di eccellenza nella pratica lavorativa;

di tale situazione risentono gli stessi lavoratori inseriti nei ruoli del Ministero, che in tale condizione vivono sentimenti di mortificazione della propria professionalità e alienazione dalle competenze e dal lavoro per il quale hanno maturato, negli anni, competenze uniche e da valorizzare;

lo stesso Governo, in sede di discussione in Aula dell'A.C. 1798/B, aveva accolto l'ordine del giorno n. 9/1798-B/24